

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 15 marzo 2016, n. 95

Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 99/2010, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 56/2012, concernente direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355.

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 99/2010, come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 56/2012, concernente direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 *“Legge di stabilità regionale 2015”*;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”*;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 *“Norme per l'edilizia residenziale”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 *“Norme per l'edilizia residenziale pubblica”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 493 *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.”*;

VISTA la Legge 30 aprile 1999, n. 136 *“Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale”*;

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 *“Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”* e ss. mm. e ii.;

VISTA la Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, art. 82 e ss. mm. e ii. con cui è stato istituito nel Bilancio regionale 2002-2006 il Fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355 *“Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 articolo 82. Bando di concorso per l'assegnazione di mutui agevolati per la costruzione di alloggi a favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie negli ambiti territoriali delle Province di Roma (escluso il Comune di Roma), Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo e per il Comune di Roma”*;

VISTE le seguenti Deliberazioni di Giunta regionale di individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale di cui alla suddetta D.G.R. n.355/2004:

<i>D.G.R.</i>	<i>Ambito territoriale</i>	<i>Beneficiario</i>
18 aprile 2008, n. 256	Provincia di Frosinone	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 257	Provincia di Frosinone	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 526	Provincia di Frosinone	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 527	Provincia di Frosinone	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 254	Provincia di Latina	Imprese di costruzione

18 aprile 2008, n. 255	Provincia di Latina	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 528	Provincia di Latina	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 252	Provincia di Rieti	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 253	Provincia di Rieti	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 529	Provincia di Rieti	Cooperative edilizie
18 aprile 2008, n. 250	Provincia di Roma (escluso il Comune di Roma)	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 251	Provincia di Roma (escluso il Comune di Roma)	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 530	Provincia di Roma (escluso il Comune di Roma)	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 248	Provincia di Viterbo	Imprese di costruzione
18 aprile 2008, n. 249	Provincia di Viterbo	Cooperative edilizie
18 luglio 2008, n. 531	Provincia di Viterbo	Imprese di costruzione
20 marzo, 2009 n. 166	Comune di Roma	Cooperative edilizie di Forze armate e Forze dell'ordine

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 febbraio 2010, n. 99 *“Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall’art. 82 della Legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi, localizzati negli ambiti territoriali delle provincie di Roma - Latina - Frosinone - Rieti e Viterbo, nonché nel Comune di Roma limitatamente alle cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell’Ordine, VV.UU e assimilati.”*;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”* che all’art. 2, commi 165-171 prevede un programma di investimenti a sostegno della casa che garantisca strumenti idonei e concretamente realizzabili, anche a seguito della rimodulazione di parte degli stanziamenti riferiti ai singoli interventi, ovvero in sostituzione degli strumenti finanziari precedentemente previsti con particolare riferimento al fondo di rotazione per l’edilizia agevolata di cui all’art. 82 della l.r. n. 8/2002 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 febbraio 2012, n. 56 *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 99/2010 concernente direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall’art. 82 della L.R. 16 aprile 2002 n. 8, di cui alla D.G.R.L. 30 aprile 2004 n. 355”* con la quale è stato modificato l’allegato A della D.G.R. n. 99/2010;

VISTO il comma 133 dell’articolo 2 della Legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”* con il quale si dà attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa, di cui all’articolo 2, commi da 167 a 171 della succitata L.r. n. 9/2010, mediante le risorse iscritte in bilancio, disponibili a legislazione vigente a valere sul triennio 2014-2016, nell’ambito del programma 02, “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, e, a decorrere dall’anno 2017, mediante le risorse preordinate nell’ambito del suddetto programma 02 della medesima missione 08, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c), della Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25;

VISTO il comma 134 dell’art. 2, della citata L.R. n.7/2014 che prevede: “Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, su

proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture, politiche abitative, ambiente, sono definite le modalità di attuazione del programma di cui al comma 133, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3ter, commi 1, lettera c) e 1bis, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche”;

VISTO l'Allegato A di cui alla suddetta D.G.R. n. 99/2010, contenente le Direttive e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art.82 della L.R. della L.R. 16 aprile 2002 n.8, di cui alla DGR n. 355/2004, così come modificate ed integrate;

RITENUTO al fine di dare attuazione al programma di investimenti a sostegno della casa, di cui alla L.R. 7/2014, di procedere alla modifica e integrazione del suddetto Allegato A prevedendo:

- la possibilità, per le cooperative delle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU. e assimilati, di assegnare gli alloggi finanziati anche a soci non appartenenti al proprio Ordine, Forza o Corpo a condizione però che i soci appartengano comunque alle Forze Armate o Forze dell'Ordine o VV.UU. e assimilati;
- il recepimento delle modifiche e integrazioni dello schema di convenzione ex art. 35, Legge n. 865/1971 con particolare riferimento alle superfici assegnate, approvato da Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea capitolina 18 settembre 2014, n. 60;
- l'applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 254 concernente le specifiche relative al contenuto dell'atto notarile nel caso di modificazioni della compagine societaria;
- la conferma dei finanziamenti e l'assegnazione di 13 mesi quale nuovo termine per l'inizio dei lavori - a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento - nel caso in cui sia già intervenuta la delibera di assegnazione dei diritti di superficie da parte del Comune interessato;
- la conferma dei finanziamenti e la sospensione del termine di 13 mesi per l'inizio lavori - a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento - fino all'adozione della delibera di assegnazione dei diritti di superficie da parte del Comune, nel caso in cui non sia intervenuta la delibera di assegnazione medesima, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7bis, comma 4bis, della L.r. n.12/1999 che stabilisce la possibilità di sospensione del termine di inizio lavori fino al venir meno delle cause ostative alla fattibilità degli interventi;

RITENUTO pertanto, di modificare e integrare la DGR n.99/2010, come già modificata dalla DGR 56/2012, mediante la sostituzione degli allegati A, B e C in essa contenuti, con gli allegati “A” (*direttive e indirizzi*), “B” (*schema di perizia giurata*) e “C” (*quadro tecnico economico*) della presente deliberazione, che ne diventano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al presente atto a valere sul triennio 2016-2018, secondo un'adeguata programmazione della spesa, sono da imputare per euro 5 milioni sull'annualità 2016 e per euro 6,5 milioni sull'annualità 2017;

CONSIDERATO che, in base alla ripartizione suddetta, alla copertura di parte degli interventi di cui al presente atto si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2016-2018, per euro 5 milioni per l'anno 2016 ed euro 6,5 milioni per l'anno 2017, nell'ambito del capitolo di spesa E61406, iscritto nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08, “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.03.99;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 febbraio 2016;

VISTA la nota n.129939 del 9 marzo 2016 con la quale l'Assessore competente ha ritenuto di proporre alla Giunta di non accogliere le modifiche della Commissione.

Per tutto quanto premesso e considerato che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

di modificare la Deliberazione di Giunta regionale n. 99/2010, come modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 56/2012, concernente *“Direttive e indirizzi per l’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall’art. 82 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi localizzati negli ambiti territoriali delle provincie di Roma - Latina - Frosinone - Rieti e Viterbo, nonché nel Comune di Roma limitatamente alle cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell’Ordine, VV.UU e assimilati.”*, mediante la sostituzione degli allegati A, B e C in essa contenuti, con gli allegati “A” (*direttive e indirizzi*), “B” (*schema di perizia giurata*) e “C” (*quadro tecnico economico*) della presente deliberazione, che ne diventano parte integrante e sostanziale.

L'accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio, nel medesimo esercizio, darà luogo ad una economia di bilancio.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione [“www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente”](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente).

ALLEGATO "A"

Direttive e indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dall'art. 82 della L.r. 16 aprile 2002 n. 8, D.G.R. 30 aprile 2004 n. 355 da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi. Localizzati negli ambiti territoriali delle province di Roma - Latina - Frosinone - Rieti e Viterbo e Comune di Roma per le sole cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU e assimilati.

PREMESSE GENERALI

Sono oggetto delle presenti direttive tutti gli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni di cui alla D.G.R. 30 aprile 2004, n. 355 e successive modifiche ed integrazioni, localizzati negli ambiti territoriali delle province di Roma – Latina – Frosinone – Rieti – Viterbo e del Comune di Roma, per le cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU. e assimilati.

Al fine di consentire la corretta realizzazione degli interventi costruttivi, con riferimento in particolare ai compiti di coordinamento e di indirizzo tecnico e procedurale che la Regione svolge, si forniscono opportune disposizioni attuative, in coerenza con le norme ed i regolamenti vigenti in materia di edilizia agevolata a livello nazionale e regionale, con quanto contenuto nelle deliberazioni di Giunta regionale, relativamente alla concessione dei contributi e dei finanziamenti a cooperative edilizie ed imprese di costruzione, nonché con la determinazione dei limiti di costo convenzionale.

Riguardo all'attuazione dei programmi edilizi, gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori entro 13 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. di individuazione degli operatori beneficiari del finanziamento regionale secondo quanto disposto dall'art. 7 bis della L.r. 6 agosto 1999, n. 12 comma 1. In presenza però di cause ostative ed in permanenza dell'interesse pubblico all'esecuzione degli interventi stessi, si ricorre a quanto riportato nel comma 4 dello stesso articolo assegnando, quale nuovo termine per l'inizio dei lavori 13 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, nel caso in cui sia già intervenuta la deliberazione comunale di assegnazione dei diritti di superficie ovvero, in mancanza della stessa, il termine dei 13 mesi è sospeso, ai sensi del comma 4 bis del medesimo articolo, fino all'adozione della deliberazione di assegnazione dei diritti di superficie da parte del Comune.

1. DIMENSIONAMENTO DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI**a) Disposizioni generali per l'individuazione dell'Area**

Per quanto riguarda l'individuazione dell'area su cui realizzare gli interventi finanziati, si ricorda che questi vanno localizzati innanzitutto nell'ambito dei Piani di Zona approvati e vigenti e, subordinatamente, anche nei Piani di Zona soltanto adottati (e qualora questi siano in variante al

P.R.G., dopo che gli stessi siano stati trasmessi per l'approvazione). Inoltre, si ricorda che in assenza dei suddetti Piani di Zona approvati o solo adottati, la localizzazione degli interventi finanziati potrà avvenire anche nell'ambito delle delimitazioni assunte in conformità dell'art 51 della L. n.865/1971. Infine, si ricorda che l'art. 22 della L. n. 179/1992 consente la localizzazione su aree poste al di fuori dei Piani e delle delimitazioni di cui sopra, purché oggetto di convenzionamento ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001.

b) Interventi negli ambiti territoriali delle province di Roma - Latina – Frosinone - Rieti e Viterbo

In relazione agli interventi costruttivi, ammessi a fruire delle agevolazioni previste nell'allegato "A" al capo IV della D.G.R. n. 355/2004 e dai successivi provvedimenti regionali, da realizzare nell'ambito delle province di Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, nella lettera di ammissione al finanziamento per ciascun operatore, sono stati indicati il numero di alloggi da realizzare a cui i Comuni dovranno fare riferimento per l'assegnazione dell'area e delle volumetrie necessarie.

Posto che il programma costruttivo sopra dimensionato non abbia puntuale rispondenza - in riferimento ai mc di costruzione fuori terra - con le norme di attuazione del Piano di Zona, risulta possibile in tal caso, che il Comune consenta una variazione della superficie complessiva realizzabile nei termini consentiti dalle norme, adattandola alle esigenze dell'intervento costruttivo, che deve in ogni caso rispettare le caratteristiche tipologiche e tecnico-costruttive prescritte dalla vigente normativa in materia di edilizia agevolata.

Nei Q.T.E. (iniziale e finale) da presentare agli uffici regionali, dovranno essere riportati tutti gli alloggi comunque realizzati, evidenziando, ovviamente quelli che sono stati finanziati con le deliberazioni programmatiche regionali.

Si puntualizza inoltre che, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la superficie massima abitabile degli alloggi rientranti nella summenzionata tipologia, non può superare mq. 95 ed essere inferiore a mq.45. La mancata osservanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di decadenza del finanziamento.

c) Interventi nel comune di Roma limitatamente alle cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU. e assimilati

Per la realizzazione degli interventi nel comune di Roma da parte delle cooperative ammesse a finanziamento con i fondi destinati alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU. e assimilati, si deve tener conto di quanto stabilito dal nuovo schema di convenzione (Deliberazione dell'Assemblea capitolina n.60/2014) ex art. 35 della L. n. 865/1971.

Qualora non si consegua un rapporto puntuale tra numero di alloggi finanziato e quello realizzabile sull'area individuata dal Comune, è possibile consentire un minore o maggiore numero di alloggi che, comunque, devono sempre rispettare le caratteristiche tipologiche e tecnico/costruttive come da prescrizione della vigente normativa sull'edilizia agevolata.

In caso di realizzazione, nell'ambito della volumetria assegnata da Roma Capitale, di un numero di alloggi maggiore di quello riportato nella D.G.R. di individuazione dell'operatore beneficiario del finanziamento regionale, il finanziamento complessivo, determinato ai sensi del successivo paragrafo 6, è distribuito proporzionalmente su tutti gli alloggi effettivamente realizzati. Tali alloggi, che dovranno essere riportati nel Q.T.E., soggiacciono agli impegni sottoscritti dall'operatore con la presentazione della domanda di partecipazione al bando di cui alla D.G.R. n. 355/2004 e agli obblighi derivanti dalle agevolazioni concesse.

2. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Nella progettazione degli interventi, sarà obbligatorio rispettare le disposizioni di quanto stabilito in generale dalle norme tecniche per le costruzioni, con particolare attenzione alle seguenti:

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento per la prevenzione incendi);
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e ss.mm.ii.;
- D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni);
- D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) così come modificata dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 e successivi D.M. 26 giugno 2015;
- D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici);
- D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
- L.r. 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni Regionali in materia di architettura sostenibile e bio-edilizia);
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;
- L.r. 3 agosto 2001, n. 18 (normativa acustica).

Requisiti prestazionali dell'intervento

All'atto della partecipazione al bando di concorso, tutti gli operatori ammessi in graduatoria utile hanno redatto e allegato alla domanda, un capitolato prestazionale e di qualità secondo i parametri specificati negli allegati allo stesso bando. Qualora tali parametri non siano stati riportati nel suddetto capitolato prestazionale, per gli interventi edilizi ammessi a finanziamento, deve essere garantita l'applicazione dei requisiti prestazionali e di qualità riportati di seguito, meglio specificati nell'allegato D del bando di concorso, oltre l'obbligatorietà derivante dalle sopravvenute norme.

I maggiori livelli prestazionali da considerarsi obbligatori sono: il risparmio energetico di cui al seguente punto 5 e il risparmio idrico di cui al seguente punto 7.

Oltre ai predetti requisiti, l'operatore sceglierà altri 3 punti tra quelli di seguito indicati, il cui livello prestazionale dell'alloggio dovrà essere superiore agli standards costruttivi tipo.

Si riportano i requisiti prestazionali come specificati nell'Allegato D del bando di concorso :

1. Benessere termo igrometrico;
2. Benessere respiratorio, olfattivo e qualità dell'aria;
3. Benessere visivo;
4. Benessere acustico;
5. Risparmio energetico (obbligatorio per tutti gli interventi edilizi);
6. Abbattimento inquinamento elettromagnetico;
7. Risparmio idrico (obbligatorio per tutti gli interventi edilizi);
8. Prevenzione incendi;
9. Piano di manutenzione;
10. Fruibilità /accessibilità

Le finalità e le funzionalità dei punti 5 e 7 precedenti, nonché degli ulteriori tre livelli prestazionali scelti dall'operatore, devono essere ampiamente dettagliate nella specifica relazione firmata da un tecnico abilitato. In detta relazione, con riferimento al punto 5, il calcolo tecnico allegato deve documentare che gli indici $EP_{H,nd}$, $EP_{C,nd}$ e $EP_{gl,tot}$ risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l'edificio di riferimento ($EP_{H,nd,limite}$, $EP_{C,nd,limite}$ e $EP_{gl,tot,limite}$), come definito alla lettera l-novies), del comma 1, dell'articolo 2, del D. lgs. n. 192/2005 e per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1, dell'Appendice A al DM 26 Giugno 2015 con riferimento ai valori in vigore dal 1° gennaio 2019. Per gli impianti di cui al punto 7 dovrà essere dimostrato il metodo seguito per ottenere il risparmio idrico.

Il professionista incaricato di redigere il progetto, ai fini della richiesta del permesso di costruire, dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica unitamente ad adeguati elaborati grafici in idonea scala, dove emerge significativamente, il rispetto dei requisiti prestazionali e di qualità scelti, oltre quelli previste per legge, che l'operatore intende applicare nel realizzare l'intervento, secondo le disposizioni del bando di concorso e delle presenti direttive.

Al termine dei lavori, per le opportune verifiche di rispondenza alle presenti direttive ed alla convenzione, che costituiscono anche presupposto all'erogazione finale del finanziamento assegnato, l'operatore dovrà presentare alla Regione Lazio apposita relazione asseverata dal Direttore dei Lavori; la relazione dovrà attestare la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato per l'ottenimento del permesso di costruire, con particolare riferimento ai requisiti prestazionali e di qualità tecnica adottati, e dovrà essere supportata dalla documentazione fotografica eseguita in corso d'opera nonché dalle certificazioni prestazionali relative all'intervento edilizio, laddove richieste dalle norme vigenti, e da eventuali schede tecniche dei materiali impiegati, attestanti il rispetto delle norme in materia di bioedilizia.

3. PERMESSO DI COSTRUIRE

Il Permesso di costruire è richiesto secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio, ed è rilasciato, a chi ne ha titolo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia) tenendo presenti le disposizioni contenute nella L.r. 28 luglio 1978, n. 35 pubblicata sul B.U.R.L. 10 agosto 1978, S.O. n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si richiama l'attenzione dei Comuni in merito al rilascio del Permesso di costruire il quale dovrà avvenire nel più breve tempo possibile.

4. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI VENDITA

L'importo massimo di "prima cessione", è fissato sulla base dell'applicazione di quanto stabilito nella Convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 intercorsa tra il comune concedente l'area edificabile e l'operatore.

5. CONVENZIONE COMUNE - OPERATORI

Tutti gli interventi realizzati nell'ambito di un Piano di Zona sono oggetto di apposita Convenzione così come stabilito dall'art. 35 della Legge n. 865/1971, alla quale si rinvia; si ritiene opportuno richiamare, in particolare, che la deliberazione di concessione del diritto di superficie deve contestualmente determinare "il contenuto della Convenzione" (tale adempimento è fondamentale non solo per la corretta gestione del Piano di Zona ma anche ai fini della gestione e qualità dei complessi edilizi); inoltre nella Convenzione dovranno essere inserite specifiche clausole, riguardanti gli obblighi a carico dell'operatore relativi all'osservanza dei livelli prestazionali e di qualità obbligatori previsti al precedente punto 2.

I Comuni nel predisporre la Convenzione devono necessariamente tenere conto delle seguenti indicazioni :

- Requisiti oggettivi dell'operatore: da verificare in collaborazione con gli Uffici regionali. Al riguardo si precisa che restano confermate, anche per questa tipologia d'interventi, le disposizioni relative alle variazioni e/o trasformazioni societarie previste dalla DGR n. 1071/2002 e dalla DGR n. 1072/2002, come modificate, da ultimo, dalla DGR n. 254/2012. L'adozione di eventuali provvedimenti è demandata alla competente direzione regionale;
- Corrispettivo delle opere di urbanizzazione: trova applicazione l'art. 21 della L.r. 12 settembre 1977, n. 35 come modificato dall'articolo 9 della L.r. 19 aprile 1994 n. 11. Trattandosi di edilizia convenzionata non è invece dovuto il corrispettivo riferito al costo di costruzione;
- Caratteristiche costruttive e tipologiche: vanno osservate le disposizioni nazionali e regionali sopra riportate. Oltre a queste il Comune può prescrivere nuove caratteristiche purché non siano in contrasto con le prime;
- Termine di inizio dei lavori: fissato secondo i termini indicati nelle premesse generali;
- Termine di ultimazione dei lavori: tale termine deve essere commisurato alla cubatura dell'intero edificio come indicato dal permesso di costruire; il mancato conseguimento degli allacciamenti ai pubblici servizi, produrrà l' automatica concessione di proroga sulla data di ultimazione dei lavori, solo nel caso che non dipenda dalla volontà dell'operatore ma da inerzia del Comune;
- Prezzo massimo convenzionale degli alloggi di assegnazione per le cooperative, di cessione per le imprese: come determinato nelle Convenzioni dai singoli Comuni.

Inoltre relativamente a:

- Costo di costruzione: i costi indicati nelle delibere di Giunta regionale di approvazione dei bandi di concorso per la concessione dei contributi costituiscono valori esclusivamente convenzionali ai soli fini della determinazione del contributo massimo concedibile. Ciò vale anche per i costi indicati nella D.G.R. 10 dicembre 1996, n. 9678;
- Prezzi di cessione : i Comuni, in sede di definizione della Convenzione ex art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, soprattutto per la determinazione del prezzo di cessione e/o convenzionale, vorranno precisare, articolare e quantificare gli elementi di costo, nell'intento di offrire agli operatori ed ai beneficiari finali degli alloggi una normativa chiara e trasparente circa la metodologia seguita e la componente di spesa individuata, anche in riferimento alle indicazioni del presente paragrafo. È da ricordare che il costo va riferito a mq. di superficie complessiva (S.c.) costituita dalla somma delle superfici seguenti:

1. Superficie utile abitabile dell'alloggio (S.u.), cioè la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sginci di porte e finestre, includendo come superficie

utile anche quella relativa ad eventuali armadi a muro;

2. Superficie non residenziale (Snr) annessa e di servizio all'alloggio, costituita da verande, balconi, logge, terrazzi, cantinole, soffitte, nonché volumi tecnici, androni di ingresso, scale, pianerottoli, porticati liberi, centrali termiche ed altri locali anche esterni all'alloggio e a stretto servizio della residenza misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;

3. Superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti (S.p.) anche siti al piano pilotis anche se non tamponati, di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

Le superfici nette non residenziali di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere valutate in misura non superiore al 60%.

I Comuni nell'assumere il costo di costruzione (che concorre a determinare il prezzo di cessione degli alloggi) devono tenere conto, delle leggi che disciplinano il settore edilizio, con l'obiettivo di introdurre miglioramenti sia in fase progettuale che in fase di realizzazione, al fine di garantire una migliore accessibilità all'edificio, una maggiore sicurezza nell'utilizzo degli impianti, un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, del comfort acustico e delle norme di sicurezza dei cantieri. Il rispetto delle norme nazionali e regionali del buon costruire, comporta dei costi che, ove non siano stati tenuti già presenti in tutto o in parte, influenzano la determinazione del costo di costruzione da indicare nella Convenzione. Nel costo di costruzione vanno computate anche le spese (al netto di IVA) per gli allacciamenti ai pubblici servizi e per eventuali cabine elettriche di trasformazione, sulla base delle fatture emesse dalle Aziende erogatrici il servizio.

Nella Convenzione vanno inserite le seguenti clausole:

- Il Comune dovrà verificare il prezzo di cessione degli alloggi, precedentemente stabilito, per ogni singolo intervento;
- Il soggetto attuatore s'impegna al reperimento degli acquirenti e/o acquisizione soci senza intermediazione (come da bando);
- Le imprese, si impegnano a realizzare con proprie maestranze gli alloggi (come da bando);
- Le cooperative costituite da appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU e assimilati, possono assegnare gli alloggi finanziati anche a soci non appartenenti al proprio Ordine, Forza o Corpo ma comunque rientranti tra quelli sopracitati. Tale facoltà deve essere necessariamente indicata nello statuto della cooperativa, e trasmesso agli uffici regionali competenti.

6. PROCEDURE DI FINANZIAMENTO

Procedure di finanziamento per interventi destinati alla cessione in proprietà

Il finanziamento dell'intervento costruttivo è costituito da un contributo in conto interessi erogato direttamente dalla Regione Lazio calcolato secondo le seguenti modalità:

La quota di mutuo, sulla quale è calcolato il contributo sugli interessi, è pari ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00) ad alloggio per gli interventi delle cooperative Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU e assimilati, localizzati nel Comune di Roma e ad euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00) per gli interventi localizzati negli ambiti provinciali ad esclusione del Comune di Roma.

Il tasso annuo di interessi, rinvenibile dal contratto di mutuo sottoscritto dall'impresa/cooperativa, è

interamente a carico della stessa fino al raggiungimento del 2% e oltre la soglia limite del 4,5%, pertanto si definisce la quota destinata dalla Regione a copertura degli interessi in misura non superiore alla percentuale massima del 2,5%.

Sia in caso di mutuo a tasso fisso che a tasso variabile, il tasso annuo di interessi di riferimento sarà definito in base all'ultimo tasso fissato, in seno all'ultima rata di ammortamento pagata o presunto al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Per entrambi gli ambiti di intervento, il contributo sarà erogato, per il 50% a inizio lavori ed il restante a fine lavori, mediante attualizzazione al tasso EurIRS a 10 anni a regime semplice, dell'importo ricavato per mezzo di capitalizzazione a regime semplice del contributo annuo assegnato.

Si riportano, a titolo esemplificativo, le formule di calcolo:

Capitalizzazione a regime semplice

C = Quota di mutuo (capitale finanziato dall'istituto di credito) di riferimento (€ 22.000,00 o € 13.500,00)

i = parte del tasso annuo di interesse riconosciuto dalla Regione (max 2,5%)

t = 10 anni

A_i = ammontare interessi maturati

$$A_i = C * i * t$$

C	i	t	M	A_i
Quota mutuo	Interesse/100	Tempo in anni	Montante (C+A _i)	Ammontare interessi maturati
€ 22.000	Max 0,025	10	€ 27.500	€ 5.500
€ 22.000	Min 0,001	10	€ 22.220	€ 220
€ 13.500	Max 0,025	10	€ 16.875	€ 3.375
€ 13.500	Min 0,001	10	€ 13.635	€ 135

Attualizzazione a regime semplice

A_{iA} = ammontare interessi attualizzato

A_i = ammontare interessi maturati

i = tasso IRS a 10 anni

t = 10 anni

$$A_{iA} = \frac{A_i}{(1+i)^t}$$

Ipotesi di attualizzazione semplice a tasso eurirs del 22/09/2014

A_i	i (irs)	t	A_{iA}
Ammontare interessi (ricavato dal montante)	Tasso interesse	Tempo	Ammontare interessi attualizzato
€ 5500	0,0122	10	€ 4.901,96
€ 220	0,0122	10	€ 196,08
€ 3375	0,0122	10	€ 3.008,02
€ 135	0,0122	10	€ 120,32

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

La concessione e la successiva erogazione del contributo saranno effettuate secondo le seguenti fasi procedurali:

- a) Deposito Q.T.E. iniziale;
- b) Provvedimento regionale provvisorio di concessione, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi dell'operatore;
- c) Erogazione del contributo;
- d) Provvedimento definitivo di concessione.

a) Documentazione da depositare:

- N. 3 copie del Q.T.E. iniziale + copia del file su cd;
- Copia del Permesso di Costruire e n. 3 copie del relativo progetto;
- Copia del contratto di mutuo;
- Relazione Asseverata ed allegati così come indicato al punto 2 ;
- Copia autenticata della Convenzione;
- Attestato di inizio lavori;
- Iscrizione all'Albo nazionale per le cooperative edilizie (Legge n. 59/1992 art.13).

b) Provvedimento provvisorio di concessione

Il provvedimento regionale di concessione provvisorio sarà emesso a favore del soggetto attuatore, sulla base del costo convenzionale risultante dal Quadro Tecnico - Economico dell'intervento, per un importo non superiore a quello assegnato con la D.G.R. di ammissione a finanziamento relativa alla tipologia del programma, dopo il deposito del Q.T.E. iniziale e dell'eventuale contratto di mutuo sottoscritto con l'Istituto di credito mutuante, previa verifica:

- del contributo del mutuo;
- dell'iscrizione alla camera di commercio con antimafia e fallimentare;
- dell'iscrizione Albo nazionale (solo per le cooperative edilizie).

c) Erogazione del contributo

Il contributo concesso e l'anticipazione saranno erogati, previa fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da società assicurativa compresa dall'elenco delle compagnie autorizzate dall'IVASS, dopo la stipula della convenzione ex art. 35 Legge n. 865/1971, relativa all'intervento, risultante dal Q.T.E. vistato dalla Regione Lazio, in due rate di uguale importo nella misura complessiva del 100% dell'ammontare stabilito nel decreto provvisorio di concessione del contributo.

La prima rata, pari al 50%, sarà erogata a inizio lavori da documentare con attestato rilasciato dal Comune.

La seconda rata, pari al restante 50%, sarà erogata a fine lavori dopo l'attestazione di deposito del Q.T.E. finale da parte degli uffici regionali, verificata la rispondenza ai requisiti del bando.

L'operatore sarà tenuto a dichiarare di accettare gli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria per i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG) nell'ambito dell'edilizia abitativa al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di compatibilità dettate dalla decisione 2012/21/UE.

d) Provvedimento definitivo di concessione

Dietro presentazione del certificato di fine lavori rilasciato dal Comune e del Q.T.E. finale dell'intervento, sulla base dei requisiti oggettivi dell'intervento e dell'accertamento dei requisiti soggettivi dei beneficiari, sarà emesso il provvedimento regionale di concessione definitiva del contributo.

Con tale provvedimento sarà stabilito l'esatto ammontare dell'agevolazione relativa all'intervento realizzato nonché l'importo dell'eventuale recupero nel caso in cui siano state erogate anticipazioni del contributo superiori a quello spettante.

Il contributo definitivo non può complessivamente superare quello programmato.

Documentazione da depositare per il provvedimento definitivo di concessione:

- N. 3 copie del Q.T.E. finale + copia del file su cd;
- Documentazione fotografica dell'intervento realizzato;
- Copia eventuale della D.I.A. o della Variante al Permesso di Costruire;
- Fine Lavori rilasciato dal Comune con l'indicazione dell'eventuale D.I.A. e/o Permesso di Costruire;
- Prezzi Massimi Prima Cessione (rilasciati dal Comune);
- Relazione Asseverata - Finale;
- Copia notarile di assegnazione in proprietà ovvero dell'atto di vendita degli alloggi; in mancanza degli stessi, un impegno sottoscritto a trasmettere la suddetta documentazione entro 12 mesi dalla data di attestazione del deposito del Q.T.E. finale, pena la decadenza del finanziamento relativo agli immobili non assegnati o invenduti e la restituzione dell'eventuale quota di contributo erogato.

7. REQUISITI SOGGETTIVI DEI DESTINATARI DEGLI ALLOGGI E LIMITI DI REDDITO

I requisiti soggettivi dei destinatari degli alloggi, sono fissati dall'art. 16 della L.r. 06 agosto 1999 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dalla D.G.R. 6 luglio 1999, n. 3747 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle determinazioni dirigenziali concernenti le variazioni dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata.

I requisiti soggettivi devono essere posseduti:

- per i soci delle Cooperative, alla data del verbale di assegnazione dell'alloggio;
- per gli acquirenti dalle Imprese, alla data dell'atto di compravendita o dell'atto preliminare aventi data certa (registrato presso i competenti Uffici Pubblici).

Per i soci delle cooperative appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine, VV.UU e assimilati, dovrà essere prodotta e consegnata ai competenti uffici della Regione Lazio, dall'assegnatario in proprietà, tramite la cooperativa, apposita certificazione attestante l'appartenenza a una delle categorie di cui sopra rilasciata dal proprio comando.

A norma dell'art. 97 del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 art. 39 undevicies, il requisito di residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, non è richiesto i *“per il personale appartenente alle Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile”*.

Per tutti i soci delle cooperative edilizie si conferma l'applicazione dell'art. 23 della L. 5 agosto 1978, n. 457 qualora il requisito di reddito sia posseduto dal socio alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione delle graduatorie definitive.

ALLEGATO "B"

PERIZIA GIURATA DA DEPOSITARSI IN TRIBUNALE

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di Direttore dei lavori del fabbricato/i sito in _____

località _____, Piano di Zona _____

finanziato ai sensi della D.G.R. 355/2004 e ss. mm. e ii.,

VISTO il Permesso di Costruire n. _____ del _____

VISTO il certificato di collaudo delle strutture in c.a. n. _____ depositato in

data _____ presso lo sportello unico per il c.a. del Comune di _____

ai sensi dell'art.7 della Legge n.1086/1971

DICHIARA

che i lavori di costruzione del fabbricato/i di cui al predetto Permesso di Costruire, sono pervenuti alla fase di completa realizzazione nel rispetto del D.M. 14 gennaio 2008 (*Norme tecniche per le costruzioni*), delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, delle modalità previste dalla vigente normativa in materia di efficienza energetica degli edifici nonché dei vincoli economici e tecnici e dei requisiti stabiliti per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica secondo i dati riportati nel quadro tecnico economico.

ALLEGATO "C"

QTE	REGIONE LAZIO Politiche della Casa
------------	-----------------------------------------------------

**Quadro Tecnico Economico per interventi
di edilizia residenziale pubblica**

**EDILIZIA AGEVOLATA
NUOVE COSTRUZIONI**

D.G.R.L. 30 aprile 2004 n.355

IDENTIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO

<p>Tipologia mutuo <i>Selezionare intervento finanziato</i></p>	<p>MUTUO DA DELIBERA</p> <input type="text"/>
<p>Mutuo Regione Lazio Tutte le Province escluso il Comune di ROMA</p>	<p>MUTUO DA QTE</p> <p>€ <input type="text" value="-"/></p>
	<p>ALLOGGI FINANZIATI DA DELIBERA</p> <input type="text"/>
	<p>ALLOGGI FINANZIATI DA QTE</p> <p><input type="text" value="0"/></p>
	<p><small>ALLOGGI NON ASSOGGETTATI ALLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE DI FINANZIAMENTO</small></p> <p><input type="text" value="0"/></p>

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE

Ragione Sociale			
Sede legale			
Cap	Comune	Tel.	

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune	Provincia
Comprensorio	
Località / via	

DATI DI PROGRAMMA

Progetto redatto da :	
Approvato in commissione edilizia in data:	
Permesso di Costruire n°	in data

	Q.T.E. INIZIALE		Q.T.E. FINALE
--	------------------------	--	----------------------

Scelta dei livelli prestazionali specificati nell'Allegato D del bando di concorso di cui alla D.G.R.L. n. 355/2004	Scelta
1. Benessere termo igrometrico;	
2. Benessere respiratorio, olfattivo e qualità dell'aria;	
3. Benessere visivo;	
4. Benessere acustico;	
5. Risparmio energetico (<i>Obbligatorio per tutti gli interventi edilizi</i>);	X
6. Abbattimento inquinamento elettromagnetico;	
7. Risparmio idrico (<i>Obbligatorio per tutti gli interventi edilizi</i>);	X
8. Prevenzione incendi;	
9. Manutenzione;	
10. Fruibilità.	
Le finalità e le funzionalità dei punti 5 e 7 precedenti, nonché degli ulteriori tre livelli prestazionali scelti dall'operatore, devono essere certificate da specifica relazione firmata da un tecnico competente	

Modalità compilazione del **Quadro Tecnico Economico**:

Indicare i dati nelle caselle non colorate

- 1) **S.U.** :indicare la **S**uperficie **U**tile abitabile dell'alloggio (calcolata al 100%) compresa tra 45 mq e 95 mq.
- 2) **S.n.r.** :indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).
- 3) **S.P.** :indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).
- 4) Superfici con caratteristiche non fruibili di finanziamento: Indicare la Superficie netta degli accessori direttamente annessi all'alloggio (calcolata al 60%).
- 5) **Finanziato** indicare Si o No.

CONSISTENZE E COSTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO C.T.N.: € 1.200,00												FINANZIATO		Mutuo regionale		Prezzo di Cessione				
Superfici con caratteristiche non fruibili di finanziamento:												0,00		0,00		0,00				
N° unità	Fabbricato	Scala	Interno	S.u. Superficie utile (2)			S.n.r. superficie non residenziale				S.p. parcheggio			S.c superficie complessiva finanziabile	Costo convenzionale dell'alloggio	Parti comuni	ad uso esclusivo dell'alloggio	S.c superficie complessiva di Vendita	0,00	
				balconi	cantine	altre superfici	organismo abitativo	Totale Snr	n° posto auto	superficie posto auto	Totale spazi di manovra	TOTALE								
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eccedenze Sp. **0,000**

Eccedenze Ssr **0,000**

Inizio lavori il:		Fine lavori il:	
IL PROGETTISTA <i>(timbro e firma)</i>		IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>(timbro e firma)</i>	
		<p>Il sottoscritto dichiara che le superfici:</p> <p>superficie utile di mq 0,00</p> <p>superficie non residenziale di mq 0,000</p> <p>superficie a parcheggio di mq 0,000</p> <p>corrispondono a tutte quelle del progetto approvato dalla Commissione edilizia in data:</p> <p>dichiara inoltre che il valore K (rapporto tra volume e superficie utile) è pari a: <input type="text"/></p> <p>dichiara inoltre che le superfici non residenziali eccedenti i 45% ammontano a</p> <p>mq: 0,000</p>	
IL RICHIEDENTE <i>(timbro e firma)</i>			
ATTESTAZIONE REGIONALE DI DEPOSITO INIZIALE		ATTESTAZIONE REGIONALE DI DEPOSITO FINALE	

Valore del mutuo erogabile	€ 13.500,00
Mutuo Regione Lazio per Forze Armate - Corpi di Polizia - Vigili Urbani per Comune di Roma	€ 22.000,00
Mutuo Regione Lazio per tutte le Provincie escluso il Comune di Roma	€ 13.500,00
Mutuo Regione Lazio Locazione solo Comune di Roma	€ 100.000,00